

## **La legge quadro sull'inquinamento acustico: la tutela penale del cittadino dall'aggressione da rumore e gli strumenti operativi.**

**Dott. Giulio Benedetti - magistrato.**

**Documento redatto e posto a disposizione quale atto del Convegno**

La vita nelle megalopoli del 2000 esige sempre più l'effettiva tutela del "bene - salute", con riferimento alle molteplici forme di aggressione del suo equilibrio psico - fisico: infatti, la comunità scientifica, anche attraverso i "mass - media" ha sottolineato la pericolosità delle ipoacusie o delle alterazioni psico - motorie, causati dalla continua esposizione dell'individuo allo "stress fonico".

Invero il dato scientifico non è l'unico elemento che permette di interpretare, al riguardo, l'allarme sociale nella comunità che esige, in realtà, il rispetto della qualità della vita nelle città e pertanto si manifesta in un aumento quasi esponenziale delle conseguenti denunce penali.

La tutela penale è accordata dall'art. 659 del codice penale che prevede due distinti reati contravvenzionali: il primo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000, mentre il secondo comma è punito con l'ammenda da lire 200.000 a un milione.

La giurisprudenza prevalente ammette il concorso tra le due fattispecie e la differenza consiste nel fatto che al primo comma la fattispecie punisce il rumore che provoca disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, mentre il secondo comma vieta l'esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autorità.

Quindi il cittadino può far valere penalmente il suo diritto alla tranquillità ricorrendo, se sottoposto a molestie rumorose, alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente che in presenza di un preciso esposto, potrà disporre, anche a seguito di delega da parte dell'autorità giudiziaria, la misurazione fonometrica, mediante idonei strumenti scientifici e tecnici qualificati, dell'entità dell'emissione rumorosa.

Tale accertamento può essere effettuato, previo il suo consenso, all'interno dell'abitazione dell'esponente nell'orario in cui presumibilmente si attiva la fonte rumorosa.

L'accertamento fonometrico risulterà più agevole nel caso in cui la fonte rumorosa sia generata da un'attività produttiva ben determinata, come può verificarsi nel caso di un ronzio insistente prodotto da apparati frigoriferi o di condizionamento dell'aria in uso ad uno stabilimento industriale.

I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni delle emissioni rumorose, il cui superamento comporta la violazione dell'art. 659 c.p., sono stati fissati dal D.P.C.M. del 1/3/91.

Un procedimento cautelare ordinariamente adottato dalla pubblica accusa è il ricorso al sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 c.p.p., della fonte rumorosa al fine di evitare che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Inoltre la prassi prevede, accanto all'affidamento della giudiziale custodia del bene sequestrato al proprietario ed all'esercente dell'attività, l'adozione di prescrizioni tecniche idonee a schermare adeguatamente la fonte del rumore per ridurre od eliminare le emissioni rumorose.

Spesso tale procedura permette l'eliminazione del problema alla radice e, pertanto, consente, oltre alla celebrazione dell'ordinario giudizio in una condizione di assenza di ulteriore rumorosità con soddisfazione delle ragioni del danneggiato, il ricorso all'istituto dell'oblazione, previsto dagli articoli 162 e 162 bis c.p., che permette al contravventore di evitare il processo poiché il giudice dichiara estinto il reato

allorquando verifichi che il medesimo abbia eliminato o ragionevolmente attenuato la fonte rumorosa ed abbia pagato una somma di denaro all'erario.

La legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995 n. 447) stabilisce, conformemente al disposto dell'art. 17 della Costituzione, i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ed introduce importanti novità.

La legge definisce le diverse competenze rispettivamente attribuite allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni ed introduce il principio generale secondo il quale i soggetti titolari di circoli privati e pubblici, di impianti sportivi e ricreativi, di ferrovie, debbono redigere una documentazione evidenziante l'impatto acustico in relazione alla realizzazione, modifica e potenziamento delle opere e la predetta documentazione deve accompagnare le domande per il rilascio di:

- concessioni edilizie per i nuovi impianti;
- domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttiva.

Le autorità preposte alla tutela della pubblica salute (sindaco, presidente della provincia, presidente della giunta regionale, prefetto e ministro dell'ambiente) qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità con provvedimento motivato possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore e possono addirittura ordinare l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Chi non ottempera alle direttive di tali autorità oltre ad essere punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

La legge vieta alle concessionarie pubbliche ed ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.

Sono inoltre previste (art. 10 commi 2 e 3) sanzioni amministrative per:

- il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei valori limite di emissione o immissione previste dall'art. 2 comma 1, lettere e ), f), in conformità al disposto dell'art. 3 comma 1 lettera a), (pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni);
- la violazione dei regolamenti di esecuzione previsti dall'art. 11 e dalle disposizioni emesse, ai sensi della legge 1995/447, dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, (pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20 milioni).

La previsione di sanzioni amministrative per dette violazioni pone il problema se, in tal ipotesi, sia applicabile il principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge 24/11/1981 n. 689 e secondo il quale: "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la sanzione speciale".

Sul punto la stessa prima Sezione della Corte di Cassazione ha recentemente emesso due sentenze contraddittorie affermando dapprima (sent. 2359 del 12/3/97) l'effetto abrogativo della legge 1995/447 sull'art. 659 comma 2 c.p. e successivamente (sent. 2646 del 19/3/97) negandolo con la definizione della persistente vigenza dell'art. 659 co. 2 c.p. nonostante l'entrata in vigore della legge 1995/447.

In attesa di una pronuncia definitiva sull'argomento da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia, le fattispecie previste dall'art. 659 primo e secondo comma c.p. non appaiono depenalizzate dalla legge 1995/447 per le seguenti ragioni:

\* il principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 1981/689 non opera automaticamente in tutti i casi poiché il legislatore ha stabilito delle deroghe in materia penale di tutela degli alimenti (art. 9 co. 3 della legge 1981/689 e artt. 5 e 6 della legge 30/4/1962 n. 283) ed addirittura ha escluso la depenalizzazione generalizzata prevista dall'art. 32 della legge 1981/689 ai reati previsti dal codice penale (art. 34 primo comma lettera a) tra cui rientrano le fattispecie previste e punite dal primo e secondo comma dell'art. 659 c.p.;

\* l'art. 10 comma primo afferma che, in caso di inottemperanza al provvedimento di urgenza adottato ai sensi dell'art. 9, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni, "fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale"; pertanto l'articolo 10 non solo non stabilisce una depenalizzazione dell'art. 650 c.p. o di altre ipotesi di reato, ma afferma che le sanzioni penali ed amministrative sono operative in modo parallelo e distinto;

\* l'oggetto e l'effettività giuridica e la tutela dei beni giuridici tutelati e previsti dall'art. 659 primo e secondo comma c.p. sono diversi dalle finalità amministrative auspiccate dall'art. 10 secondo e terzo comma della legge 1995/447.

Infatti secondo la giurisprudenza (C. Cass, Sent. 3764 del 31/4/1994) le predette ipotesi criminose oltre ad essere del tutto autonome tra loro, si distinguono nel senso che il primo comma si realizza mediante l'impiego continuativo o saltuario di mezzi rumorosi che determinino in concreto la lesione del bene giuridico della tranquillità dei cittadini, mentre l'ipotesi contemplata dal secondo comma si avvera quando il disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone consegue all'esercizio di un mestiere rumoroso di per sé e risultino violate le disposizioni di legge o dell'autorità.

Ne consegue che in entrambe le fattispecie sarà comminabile in concreto una sanzione penale allorquando saranno stati lesi la tranquillità, il riposo e l'equilibrio psico - fisico - acustico delle persone, tutti beni giuridici tutelati dall'art. 659 primo e secondo comma c.p..

Tale effettività di lesione del bene giuridico della tranquillità dei cittadini non è richiesta per l'operatività delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 primo, secondo e terzo comma della legge 1995/447 che sono direttamente comminabili in presenza dell'inottemperanza all'inibitoria dell'Autorità, del superamento dei valori limite di emissione od immissione sonore o della violazione dei regolamenti di esecuzione dell'art. 11.

In definitiva se un'impresa ubicata in un luogo deserto e lontano da insediamenti umani svolge un'attività lavorativa fonte di emissioni sonore non consentite, non realizzerà una fattispecie penalmente rilevante, ma potrà ben essere soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 1995/447 che operano con un automatismo oggettivo e soggettivo (sia pure mitigato dal disposto dall'art. 3 della legge 1981/689) sconosciuto al diritto penale.

Assai significativi appaiono i seguenti decreti attuativi della legge quadro sul rumore.

- Il D.P.R. 18/9/97 (G.U. 6/10/97 - serie generale n. 233) si occupa della determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi pubblici e privati di intrattenimento danzante (art. 1) e introduce il limite di pressione sonora non superiore al valore di 103 dB(A) LASmax e di 95 db(A) LAeq (art.2).

Il gestore dell'impianto oltre al rispetto dei limiti sonori testé descritti è tenuto a dotarsi di efficienti sistemi di registrazione e di controllo sonoro

corrispondenti agli allegati ministeriali, nonché è responsabile del funzionamento del mantenimento in efficienza dei sistemi e della tenuta della documentazione attestante la calibrazione e la verifica.

Nel caso di guasto dei predetti sistemi il gestore dell'impianto deve comunicare tale fatto entro 24 ore all'autorità di vigilanza, specificando le caratteristiche del guasto ed i tempi tecnici necessari per il ripristino del sistema, fermo restando per il gestore l'obbligo del rispetto dei valori limite delle emissioni sonore specificati all'art. 2 (art. 3).

- Il D.M. Ministero dell'Ambiente 11/12/1996 ( G.U. 4/3/97 - serie generale 52) riguarda l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali definite dall'art. 6 comma 1 e allegato B del D.P.C.M. 1/3/91 (art. 1).

E' impianto a ciclo continuo quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto, o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale o quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge o, infine, l'impianto a ciclo produttivo esistente o quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione (art. 2).

L'art. 3 differenzia gli impianti nel senso che:

- ⇒ gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni dell'art. 2 comma 2 del DPR 1/3/91 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f della legge 1995/ 447;
- ⇒ per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa autorizzazione;
- ⇒ per la misurazione del criterio differenziale, fino all'entrata in vigore del D.M. previsto dall'art. 3 comma 1, lettera c della legge 1995/47, la strumentazione e le modalità di misura sono quelle previste dall'allegato B del DPR 1/3/91 (art.3);
- ⇒ l'art. 5 prevede per i trasgressori, oltre alla sanzione penale prevista dall'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma terzo della legge 1995/447.

- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 (G.U. 1/4/98 - serie generale n. 76) descrive le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico e che attribuisce operatività dell'art. 10 comma secondo e terzo della legge 1995/447 poiché sono fissate le modalità di accertamento dei valori limite di emissione e di immissione previsti dall'art. 2 comma 1 lettere e), f), fissati in conformità dell'art. 3 comma 1 lettera a), presupposto necessario per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 2.
- Infine il D.P.R. 11/12/1997 n. 496 (G.U. 26/1/1998 - serie generale n. 20) contiene il regolamento recante le norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili. E' affidata al direttore della circoscrizione aeroportuale la contestazione all' esercente la violazione della procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio, e la stessa autorità irroga e riscuote nei confronti del violatore, ai sensi dell'art.10 comma 3 della legge 1995/447, la sanzione

**amministrativa da un minimo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 20 milioni. (art. 2). L'art. 5 limita dal 26 luglio 1998 i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23.00 fino alle ore 6 locali con esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa e dei voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti previsti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7/12/1944 ratificata con la legge 17/4/1956 n. 561.**